

Savigliano, 28/05/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 32/2020

## CASSA INTEGRAZIONE: PROROGHE FINO A 18 SETTIMANE

Con il **Decreto "Rilancio"** (D.L. 34/2020) è stata incrementata la possibilità di utilizzo delle integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro per COVID-19, ampliando anche la tutela ai **lavoratori assunti fino al 25 marzo 2020**.

### DURATA DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE

L'integrazione salariale è concessa per un **massimo di 9 settimane**, usufruibili nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di **ulteriori 5 settimane** per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il primo periodo concesso.

Dal 01 settembre e fino al 31 ottobre 2020 sarà poi possibile fruire di un **ulteriore periodo di 4 settimane** di integrazione salariale. Solo ai datori di lavoro dei **settori turismo**, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, è concesso l'utilizzo delle predette 4 settimane anche prima del 01 settembre 2020.

**In totale**, pertanto, **ammontano a 18 le settimane** di integrazione salariale per COVID-19 usufruibili dalla generalità dei datori di lavoro.

SETTIMANE DI INTEGRAZIONE SALARIALE	PERIODO DI FRUIZIONE GENERALITA' DATORI DI LAVORO	PERIODO DI FRUIZIONE DATORI DI LAVORO TURISMO
9 settimane	23/02 - 31/08	23/02 - 31/10
+ ulteriori 5 settimane		
+ ulteriori 4 settimane	01/09 - 31/10	

### NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CASSA INTEGRAZIONE

Le nuove istanze di integrazione salariale devono essere presentate **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio l'astensione lavorativa.

Qualora il datore di lavoro si avvalga del **pagamento diretto** da parte dell'INPS, l'istanza dovrà essere presentata **entro il quindicesimo giorno dall'inizio** del periodo di astensione lavorativa. In tal caso l'INPS, per velocizzare i tempi di pagamento della prestazione ai lavoratori, procederà con il **versamento di un'anticipazione entro i 15 giorni successivi** al ricevimento dell'istanza (entro 30 giorni dall'inizio dell'astensione lavorativa).